

NELLA FASE TRANSITORIA OK ALL'UTILIZZO DELLA MODALITÀ CARTACEA

Esenzione Iva, al via certificato digitale Ue

DI FRANCO RICCA

Al via certificato elettronico in standard Ue per l'esenzione dall'Iva e/o dalle accise sulle forniture agli organismi internazionali destinatari delle speciali agevolazioni fiscali. Nella fase transitoria, tuttavia, sarà ancora consentito impiegare la versione cartacea ovvero quella digitale previste dai singoli Stati membri, mentre l'obbligo di uniformità scatterà dal 1° luglio 2032. E' quanto stabiliscono la direttiva (Ue) 2025/425 e il regolamento (Ue) 2025/428, entrambi datati 18 febbraio 2025 e pubblicati nella GUUE serie L di ieri, 28 febbraio 2025. I provvedimenti, integrando e modificando le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) e del regolamento Ue 2011/282 del 15 marzo 2011, riguardano le modalità per l'applicazione dell'esenzione dall'Iva prevista dall'art. 151 della direttiva 2006/112 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di determinati organismi internazionali o nell'ambito di relazioni diplomatiche e consolari, recepita nell'ordinamento interno dall'art. 72 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'analoga esenzione dalle accise ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2020/262 del 19 dicembre 2019. Fra detti organismi rientrano, per esempio, la Comunità europea, la BCE, la Nato e le forze armate degli Stati membri.

Per poter ottenere l'esenzione, i beneficiari devono rilasciare ai fornitori dei beni o servizi, in relazione a ciascuna fornitura, un certificato conforme all'allegato II al regolamento n. 282/2011, at-

testante il possesso dei requisiti di legge e riportante una serie di informazioni dettagliate sulla natura dei beni e servizi, nonché la specificazione circa la destinazione di questi ad uso ufficiale o ad uso personale, apponendo in quest'ultimo caso uno specifico visto. Nel caso in cui l'organismo destinatario della fornitura sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è effettuata l'operazione, il certificato, ai sensi del citato regolamento n. 282, vale quale conferma della sussistenza dei presupposti per l'agevolazione ed è vistato, a tal fine, dalle autorità competenti dello Stato ospitante (cioè quello in cui ha sede il beneficiario); se però i beni o servizi sono destinati uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il beneficiario all'obbligo di far vistare il certificato. In questo contesto, le modifiche introdotte con le disposizioni appena pubblicate rispondono all'esigenza di "digitalizzare il processo di generazione e di presentazione del certificato di esenzione e sostituire il documento cartaceo con un documento elettronico al fine di minimizzare la burocrazia e gli oneri amministrativi nonché ridurre i costi a lungo termine." Il passaggio al certificato digitale, tuttavia, impone agli stati membri alcuni adattamenti e oneri, ragioni per cui è data loro facoltà di avvalersi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032, del certificato in forma cartacea conforme al citato allegato oppure, se l'Iva è dovuta nello stesso Stato membro ospitante, di qualsiasi sistema elettronico del quale esso disponga, oppure di qualsiasi altra versione cartacea fornita da uno Stato membro.

— © Riproduzione riservata — ■

